



COMUNE di BELLONA

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 09/09/2014

INDICE

CAPO I
Articoli da 1 a 13

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI
IMPOSTA UNICA COMUNALE

CAPO II
Articoli da 14 a 30

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

CAPO III
Articoli da 31 a 50

TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

CAPO IV
Articoli da 51 a 58

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI

IMPOSTA UNICA COMUNALE

(art. 1, commi 639 e successivi della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Art. 1

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 639 e successivi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Bellona dell'Imposta Unica Comunale (di seguito per brevità denominata anche con l'acronimo di "IUC") assicurandone la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Art. 2

Presupposti impositivi

1. L'Imposta Municipale Unica è basata su due presupposti impositivi costituiti uno dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3

Articolazione del tributo

1. L'Imposta è così composta:
 - A) Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, avente natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili sul territorio comunale, con esclusione degli immobili utilizzati come abitazioni principali.
 - B) Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del proprietario sia dell'utilizzatore di un immobile per la copertura dei servizi indivisibili resi dal Comune.
 - C) Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti posta a carico del soggetto che produce i rifiuti.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare richiamata all'articolo 1 si disciplinano di seguito le tre componenti della IUC.

Art. 4

Termini e modalità di determinazione di aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale approva entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio di previsione le aliquote e le tariffe per l'applicazione dell'imposta in base alle predette articolazioni IMU, TASI, TARI.

Art. 5

Dichiarazione

1. Ciascun soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione ai fini IUC entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si realizza il presupposto impositivo.
2. La dichiarazione deve essere redatta sulla modulistica approntata dal soggetto gestore di cui al successivo articolo 7, e resa disponibile anche sul sito web ufficiale del Comune. Nella dichiarazione è prevista l'obbligatoria indicazione dei riferimenti catastali e del numero civico di ubicazione dell'immobile posseduto ovvero utilizzato, nonché l'eventuale numero dell'interno.
3. La dichiarazione IUC ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo, a fronte di una o più delle sue differenti componenti.

4. Ai fini TARI in assenza di variazioni si considerano valide le dichiarazioni e gli accertamenti effettuati ai fini della TARSU di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
5. Ai fini TASI si considerano valide le dichiarazioni già rese ai fini ICI/IMU.

Art. 6

Versamenti

1. Il Comune con la deliberazione di cui al precedente articolo 4 stabilisce annualmente il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due rate semestrali, ed in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.
2. E' comunque consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. I versamenti potranno essere effettuati dai contribuenti con le modalità previste e disciplinate dai decreti direttoriali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 689 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. In ogni caso, anche ai fini TARI e TASI, oltre che ai fini IMU, i versamenti, oltre che tramite gli ordinari strumenti di pagamento (modello F24 e bollettino di conto corrente postale), potranno essere effettuati anche avvalendosi degli ulteriori strumenti di pagamento offerti dai servizi elettronici di incasso interbancari e postali.
5. Per la riscossione della IUC il Comune e/o il soggetto gestore renderanno disponibili uno o più conti correnti dedicati dandone ampia informazione e notizia ai contribuenti.
6. In ogni caso, nell'ottica della massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il comune, direttamente, ovvero per il tramite del proprio soggetto gestore, curerà, per quanto possibile, l'invio di modelli di pagamento riferiti a ciascuna componente della IUC, riportanti la base imponibile di riferimento e la quantificazione degli importi dovuti da parte di ciascun contribuente. In sede di prima applicazione la liquidazione degli importi dovuti avviene sulla base dei dati derivanti dalla gestione e dall'accertamento dei tributi IMU e TARSU.
7. I pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 7

Responsabilità della gestione del tributo

1. Il Comune, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, provvede ad individuare e designare, in base alle disposizioni statutarie, al regolamento comunale degli uffici e dei servizi, ed alla propria pianta organica, un funzionario responsabile della gestione del tributo.
2. Nel caso in cui la gestione del tributo, sia attuata in forma diretta da parte dell'Ente, il suddetto Funzionario è l'unico soggetto responsabile della relativa gestione.
3. Nel caso in cui l'Ente, per tutte o parte delle componenti della IUC, e/o per tutte o parte delle relative fasi ed attività gestionali, ne abbia affidato o ne affidi la gestione ad un soggetto terzo abilitato ai sensi di legge, questi opererà con tutti i poteri e la autonomia gestionale necessari all'esercizio delle funzioni trasferite e/o delle competenze delegate, e il Responsabile della gestione, con tutti i poteri di regola riconosciuti al Funzionario responsabile, dovrà essere identificato nel legale rappresentante dell'affidatario.
4. Nella circostanza disciplinata dal precedente comma il Funzionario Responsabile del tributo designato dal Comune oltre ad esercitare i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle componenti e/o alle fasi di gestione dell'entrata non esternalizzate, svolge le azioni di coordinamento e supervisione delle attività e dei compiti affidati al soggetto gestore esterno.

Art. 8

Facoltà del Responsabile della gestione

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ovvero ai fini della verifica di elementi e condizioni inerenti la soggettività passiva e/o i presupposti per la applicazione del tributo, in una o più delle differenti componenti in cui si articola, il Responsabile della gestione ha facoltà di predisporre ed inviare ai contribuenti appositi questionari, e richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi

pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso minimo di giorni sette.

Art. 9 Accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune ovvero il Concessionario può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Ai sensi dell'articolo 1 comma 161 e successivi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma dei decreti legislativi numeri 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Art. 10 Sanzioni ed interessi applicabili in sede di accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero la sanzione pari al 30% (trentapercento).
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica una sanzione pari al 150% (centocinquantercento) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica una sanzione pari all'90% (novantapercento) con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 8, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 240 (Euroduecentoquaranta/00).
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi da 2 a 4, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi ovvero se non viene impugnato l'atto.
6. Ai fini della non applicazione delle sanzioni sono fatte salve le circostanze attenuanti o esimenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale vigente incrementato di tre punti percentuali.

Art.11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente:

a) secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

b) ovvero sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili e nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria ed espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società concessionaria nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

Art. 12

Rinvio dinamico

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", e alle disposizioni di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme del Regolamento Generale delle Entrate Comunali ove direttamente applicabili.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 13

Efficacia

1. Le norme di cui al presente regolamento hanno efficacia dal **1° gennaio 2014**.

CAPO II

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(IMU)

Art. 14

Disciplina Generale

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013;
 - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 15

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ferme restando le esclusioni e le esenzioni previste dalla vigente legislazione e dal presente regolamento.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.

Art. 16

Oggetti di imposta - Definizioni

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 15:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerando parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile;

- d) per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- e) per fabbricati rurali ad uso strumentale si intendono i fabbricati di cui all'articolo, 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, strumentali allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Art. 17

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono nel rispettivo territorio.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 18

Soggetti passivi

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Art. 19

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dell'articolo 13 commi 4 e 5 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ovvero:
 - A) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo Docfa ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

B) Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

C) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti per la determinazione del valore aggiornati annualmente con decreto dal Ministro delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

D) In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

E) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

F) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 20

Determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi o del soggetto gestore, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico comunale o da terzi professionisti abilitati, e/o sulla base dei valori determinati o desumibili dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio.
2. In mancanza di indicazioni resta a cura ed onere del contribuente, ai fini della liquidazione annuale del tributo, e del competente ufficio, ai fini delle attività di accertamento, individuare il valore attribuibile alle aree edificabili su cui calcolare l'imposta dovuta.
3. Nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

Art. 21

Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a demolizione per ricostruzione o a intervento di recupero

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come integrato dalle vigenti normative regionali in materia di governo del territorio, qualora risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.
2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti all'ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.
3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 22

Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare delle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. La detrazione per abitazione principale è stabilita entro i limiti fissati dalla normativa primaria.

Art. 23

Pertinenze dell'abitazione principale

1. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.

5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

Art. 24

Fattispecie equiparate alla abitazione principale e relative pertinenze

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale e relative pertinenze propriamente dette e considerate ai sensi dei precedenti articoli, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, n. 3) L. 147/2013:

- l'unità immobiliare di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario;
- l'unità immobiliare adibita ad alloggio sociale come definito dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
- alla unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica entità, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito, con formale registrazione all'Agenzia delle Entrate, dal soggetto passivo dell'imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad euro 15.000 (euro/quindicimila). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'esenzione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal primo periodo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato d'uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario, in numero massimo di una pertinenza per le ciascuna delle seguenti categorie catastali: C2-C6-C7. L'equiparazione ha effetto a condizione che sia prodotta la dichiarazione ai fini IUC di cui all'articolo 5 del presente regolamento e il beneficio può essere applicato solo con riferimento alle annualità per le quali si disponga di un'attestazione ISEE comprovante il rispetto del limite di cui sopra.

Art. 25

Immobili di edilizia residenziale pubblica

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, con applicazione della detrazione principale, nei limiti di legge ovvero quelle previste dall'art. 22 del presente Regolamento.

Art. 26

Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili di cui alla sotto

riportata elencazione:

- A)** l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata catastalmente nelle categorie e classi diverse da A1, A8 e A9 e le relative pertinenze di categoria C2, C6 e C7, in numero massimo di una pertinenza per ciascuna delle categorie indicate;
- **B)** i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, strumentali allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero destinate, classificate catastalmente come tali da parte dell'Agenzia del Territorio;
 - **C)** gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - **D)** i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - **E)** i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - **F)** i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - **G)** i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - **H)** i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - **I)** gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
 - **L)** i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993 n. 9.
 - **M)** i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente alla frazione di unità per la quale sussistano le circostanze esimenti di cui alle precedenti lettere. Nelle more del frazionamento dell'unità immobiliare, ai fini della determinazione dell'imposta relativa alla frazione di immobile assoggettabile al tributo per la quale non sussistono le condizioni esimenti, la base imponibile di riferimento potrà essere determinata moltiplicando la rendita catastale media relativa alla categoria catastale di riferimento della frazione di immobile considerata per il numero dei vani catastali di cui essa si compone, determinato sulla base di una superficie media di 20 metri quadrati.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono soggette all'obbligo dichiarativo.
4. Le dichiarazioni, supportate da idonea documentazione a comprova dei requisiti e corredate, a pena di improcedibilità, dalla documentazione necessaria a supportare i dati ed elementi dichiarati al fine di ottenere il beneficio, dovranno essere rese con le modalità e nei termini previsti dal capo I del presente regolamento.
5. In mancanza di dichiarazione le esenzioni non potranno essere ritenute applicabili in nessun caso.

Art. 27 **Riduzioni**

- 1 La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, ove prevista, è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie :
- Unità immobiliari di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - Unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità non superabile con interventi di manutenzione, è accertata dall'ufficio tecnico comunale sulla base di perizia a carico del proprietario, o di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui

- al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
 3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - mancanza delle scale di accesso.
 - mancanza degli impianti elettrico, idrico e sanitario.
 4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono soggette all'obbligo dichiarativo.
 5. La dichiarazione supportata da idonea documentazione a comprova dei requisiti, dovranno essere rese con le modalità e nei termini previsti dal capo I del presente regolamento. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di improcedibilità, dalla documentazione necessaria a supportare i dati ed elementi dichiarativi al fine di ottenere il beneficio.
 6. In mancanza di dichiarazione le riduzioni non potranno essere ritenute applicabili in nessun caso.

Art. 28

Mancato accatastamento degli immobili

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del Territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, pari ad euro 250,00.

Art. 29

Versamenti e Dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto dell'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria per gli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.
3. I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione solo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, per la registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il

termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 30

Versamento a comune incompetente

1. Il contribuente comunica l'indebito versamento IMU effettuato all'ente impositore diverso dall'effettivo soggetto attivo e creditore dell'imposta, indicando gli estremi del versamento, l'importo versato, e il comune che ha ricevuto erroneamente il versamento, senza nessun altro onere a proprio carico.

2. Ai fini del recupero degli importi oggetto dell'indebito versamento, il comune creditore verifica il corretto svolgimento della procedura per il riversamento delle somme di propria competenza da parte dell'ente beneficiario del versamento indebito, secondo quanto previsto dal comma 722 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e secondo quanto disposto dal comunicato del 21/5/2014 del Ministero dell'Interno.

CAPO III

TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)

Art. 31

Oggetto

1. Il presente capo disciplina l'istituzione e la applicazione della Tassa sui rifiuti quale componente dell'Imposta Unica Comunale IUC relativa ai servizi nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.

2. La disciplina normativa della Tassa sui rifiuti (di seguito per brevità denominata anche come TARI) si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:

- dai commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;
- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo per effetto di norme di collegamento.

Articolo 32

Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti prelievi tributari sui rifiuti, la tassa sui rifiuti (TARI) a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 33

Servizio di gestione rifiuti

1. Il servizio di gestione rifiuti è disciplinato da apposito Regolamento ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti relativi alle modalità di esecuzione del servizio che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

2. Al fine di identificare l'oggetto del costo del servizio alla cui copertura integrale è diretta la istituzione ed applicazione della TARI, ai sensi del comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", sono rifiuti urbani :

- A) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione;
- B) i rifiuti propri delle attività economiche provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi non abitativi classificati come non pericolosi, che figurano nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del Decreto legislativo n. 152/2006 non contrassegnati da apposito asterisco, aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, o siano comunque costituiti da manufatti e/o materiali compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui alla lettera a) del paragrafo 1.1.1. della deliberazione interministeriale del 27.07.1984, integrato dagli accessori per l'informatica. Tali rifiuti sono assimilati agli urbani in applicazione del potere regolamentare riconosciuto ai comuni, che qui si intende esercitato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18, comma 2, lettera d) e dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 5/2/1997 n. 22 così come

previsto dall'art. 1 comma 184 lettera b) della legge 27/12/2006 n. 296.

- C) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- D) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- E) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, ed aree cimiteriali;
- F) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti B), D) ed E).

Art. 34

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2. La tassa, è comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, la tassa è dovuta:
 - nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio, quando dalle suddette circostanze abbia origine una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.Nelle zone non incluse nel perimetro di raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa.
4. Il verificarsi delle condizioni di mancato svolgimento del servizio ovvero di effettuazione in violazione della disciplina di riferimento, ai fini della riduzione, oltre a determinare una situazione di danno o pericolo di danno riconosciuta dalla autorità sanitaria competente, deve protrarsi per un periodo di tempo continuativo non inferiore a giorni 30.

Art. 35

Presupposto oggettivo e decorrenza temporale della tassa

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui sorge il presupposto oggettivo dell'obbligazione e cessa con il venir meno del medesimo presupposto.
3. La decorrenza iniziale dell'obbligazione coincide con la più risalente delle seguenti date:
 - data inizio locazione;
 - data attivazione residenza anagrafica presso l'utenza (per le utenze domestiche residenziali);
 - data attivazione della sede legale o operativa dell'impresa presso l'utenza alla Camera di Commercio competente;
 - data attivazione servizio energia elettrica, acqua o gas presso l'utenza;
4. La decorrenza finale dell'obbligazione coincide con la più avanzata tra le seguenti date:
 - data consegna locali per fine locazione;
 - data cessazione residenza anagrafica presso l'utenza (per le utenze domestiche residenziali);
 - data cessazione della sede legale o operativa dell'impresa presso l'utenza alla Camera di Commercio competente;
 - data cessazione servizio energia elettrica, acqua o gas presso l'utenza.

Art. 36

Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 37

Soggetti passivi del tributo

- 1.La TARI è dovuta dai possessori o detentori a qualsiasi titolo dei locali e delle aree scoperte tassabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti della stessa famiglia anagrafica, o tra coloro che occupano in comune i medesimi locali ed aree, pur se inseriti in famiglie anagrafiche differenti.
- 2.Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
- 3.Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
- 4.Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
- 5.Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 codice civile ed occupate o condotte in via esclusiva dai singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6.In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 7.In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 8.Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 38

Commisurazione della Tassa e Computo delle superfici tassabili

- 1.La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.
- 2.Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano a un metro quadrato.
- 3.Nelle more della piena operatività delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto, e corredate di planimetria, la superficie delle predette unità immobiliari assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 4.Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente alle attività di accertamento per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto, è possibile considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138.
- 5.Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
6. Per le istituzioni scolastiche resta fermo il criterio di commisurazione di cui all'art.33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Art. 39

Locali ed aree non tassabili

- 1.Sono esclusi dal campo di applicazione della TARI i locali ed aree di qualsivoglia uso o destinazione che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità e conseguente inidoneità a produrre rifiuti. Le suddette condizioni di esclusione dal campo di applicazione della tassa si intendono soddisfatte in contestuale assenza di arredo, mobili, suppellettili ed attivazione di nessuno dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas e telefonica che costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine

alla produzione dei rifiuti. Le condizioni di esclusione si intendono parimenti soddisfatte in presenza di una SCIA per lavori di ristrutturazione. La prova contraria atta a dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti resta ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'amministrazione tutti gli elementi all'uopo necessari.

2. E' parimenti esclusa la assoggettabilità al tributo dei locali e delle aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 40

Ulteriori ipotesi di intassabilità e/o di detassazione per produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove in via continuativa e prevalente, si producono rifiuti speciali (non assimilati agli urbani), tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino il trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per le attività economiche ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto non circoscrivibili, si applica la tariffa unitaria di riferimento ridotta del 40%, a richiesta del soggetto passivo dell'obbligazione, ed a condizione che la richiesta sia corredata da documentazione idonea a comprovare l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

3. Ai fini della determinazione delle superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- officine meccaniche: riduzione del 60%;
- studi dentistici: riduzione del 25%;
- lavanderie: riduzione del 50%;
- tipografie: riduzione del 50%;
- laboratori di analisi: riduzione del 40%;
- altre categorie che dimostrino idonea documentazione da cui risulta che si provvede, a proprie spese, allo smaltimento di tali rifiuti: percentuale di riduzione del 40%.

Art. 41

Criteri di determinazione della TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria.

2. Ai sensi del comma 652 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, si confermano i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti già utilizzati ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa TARSU, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29 novembre 2013, determinati conformemente alle modalità di cui al successivo articolo 42 e 43.

4. Le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale si basano sui costi del servizio risultanti dall'apposito piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti, a valere per l'anno di riferimento.

Art. 42

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuate su campioni adeguatamente

rappresentativi dell'universo di riferimento a cura del soggetto gestore del pubblico servizio, su richiesta del Comune.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratterizzazioni del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;

- quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti o istituti pubblici di ricerca.

Art. 43

Modalità di definizione delle classi di contribuenza

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione delle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_n , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;

- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica, dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività e coefficiente medio di produttività specifica ;

- da un proprio valore K_n del coefficiente di qualità K.

Art. 44

Determinazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le tariffe sono commisurate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

3. La determinazione delle tariffe avviene per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

4. Ai sensi dell'art.1, comma 169 della legge 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

5. Le categorie tariffarie sono individuate e classificate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo sulla base della possibilità di prevedere principi diversi da quelli previsti dal D.P.R. 158/1999 per effetto dell'art.1, comma 652 della legge 147/2013.

Art. 45

Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali - Classi di contribuenza

CAT.	DESCRIZIONE
A1	Musei - Archivi - Biblioteche - Attività di istituzioni culturali - politiche religiose
C2	Attività ricettivo-alberghiere
C1	Abitazioni private
A2	Scuole pubbliche e private

A3	Sale cinematografiche e teatrali - Sale da gioco - Palestre
A4	Depositi autonomi di stoccaggio merci - Depositi di macchine e materiali militari - Pese pubbliche - Distributori di carburante - Parcheggi
D1	Attività terziaria e direzionali diverse - Studi professionali - Banche - Case di cura
D2	Circoli sportivi e ricreativi
B1	Attività commerciali all'ingrosso - Mostre - Autosaloni - Autoservizi - Autorimesse
F2	Attività di vendita al dettaglio di beni deperibili o alimentari
E2	Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili
E3	Attività artigianali di servizio
F1	Pubblici esercizi (Ristoranti - trattorie - bar - Caffè - Fast food - Self Service - Mense - Gelaterie _ Pasticcerie - Rosticcerie)

Art. 46

Tariffe per particolari condizioni di uso

1. Sono previste, ai sensi del comma 659 dell'art. 1 della Legge 147/2013 riduzioni tariffarie a fronte di particolari condizioni d'uso dei locali ed aree assoggettate al prelievo, per le fattispecie e nelle misure di cui alla sotto riportata tabella:

Condizione d'uso	Riduzione percentuale della tariffa ordinaria applicabile
Abitazione con unico occupante ivi residente anagraficamente	20
Abitazione ad uso abitativo tenuta a disposizione per uso stagionale, limitato, discontinuo, purché diversa da quella di residenza anagrafica, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione	33
Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta	33
Abitazioni occupate/detenute da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno	33
Abitazioni distanti oltre 500mt dal punto di raccolta	67
Le abitazione di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o col coniuge pure in età superiore a 65 anni, quanto gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.	ESENTE
i locali condotti da istituti di beneficenza e di accoglienza di minori in stato di bisogno, i quali dimostrano di non possedere redditi propri necessari al funzionamento della istituzione superiore ad un terzo della spesa annua stessa.	ESENTE

2. Le suddette riduzioni ed esenzioni si intendono applicabili su istanza del soggetto passivo con effetti a valere sull'obbligazione tributaria riferita all'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

3. Non vi è obbligo di riproposizione annuale della istanza ai fini della applicazione del beneficio.

4. Resta onere a carico del soggetto passivo quello di denunciare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della agevolazione tariffaria di cui alla sopra riportata tabella, secondo le modalità ed

i termini previsti dal presente regolamento.

5. In mancanza di dichiarazione, si configura violazione per infedele dichiarazione, con gli effetti in termini di accertamento, recupero del maggior tributo dovuto, ed irrogazione di sanzioni previste dal presente regolamento.

6. Resta salvo ed impregiudicato il riconoscimento e la applicazione delle riduzioni di tariffa e delle esenzioni previste dal presente articolo, nelle misure ivi indicate, a vantaggio dei contribuenti che ne avevano regolarmente maturato il diritto a valere sulla annualità 2014 in base al precedente regolamento TARSU, senza necessità di ulteriore richiesta.

Art.47

Modulazione della tariffa per raccolta differenziata

1. Ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
2. A fronte dell'occupazione o detenzione di locali, i quali siano stati oggetto della realizzazione di interventi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti, quali, ad esempio, installazione di biotrituratori per sostanze organiche e/o di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari e/o per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, a condizioni che dimostrino il possesso e l'utilizzo con le prescrizioni previste dalla normativa in materia, viene riconosciuta la riduzione del 20%.

Art. 48

Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita ai sensi del comma 662 della legge 147/2013 la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, anche senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- Occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora.
- Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

Art. 49

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente

1. Si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo. Il soggetto gestore provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale secondo la periodicità e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

Art. 50

Riscossione

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e s.m.i., ovvero mediante le diverse forme previste dalle norme vigenti. La riscossione ordinaria è in primo luogo effettuato mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto, che non comportano spese

di notifica.

2. Nel caso di mancata ricezione dell'avviso bonario di cui al precedente comma 1 è fatto obbligo al contribuente di effettuare i versamenti in autoliquidazione entro le scadenze previste, recandosi presso lo sportello del contribuente al fine di acquisire gli elementi utili al versamento stesso.

3. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, si procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nell'avviso.

4. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale avviso di pagamento, si procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di accertamento e contestuale irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento pari al 30% e degli interessi per ritardato pagamento.

CAPO IV

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

(TASI)

Art. 51

Oggetto

1. Gli articoli del presente Capo disciplinano, nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, la componente IUC relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 52

Servizi indivisibili

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi annuali relativi ai sotto elencati servizi per la parte, analiticamente e precisamente quantificata nella deliberazione tariffaria di ciascun anno, non coperta nell'esercizio di riferimento dalle risorse generali dell'Ente e/o da fondi all'uopo vincolati:

- Illuminazione pubblica;
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Polizia Municipale.

Art. 53

Oggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 54

Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.

2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 55

Soggetti passivi

1. I soggetti passivi sono il possessore e l'eventuale occupante di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, dei terreni agricoli.

2. Se l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante, sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

3. L'occupante versa la TASI nella misura pari al 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. L'occupante non proprietario dell'immobile, in assenza di dichiarazione, si identifica ai fini TASI con il soggetto passivo titolare dell'obbligazione tributaria riferita alla occupazione del medesimo immobile nascente dalla applicazione della TARI, oppure con il titolare del contratto di locazione o di comodato d'uso dell'immobile, o con il titolare del contratto di somministrazione idrica e/o di fornitura energetica relativo all'immobile medesimo.

5. Il proprietario dell'immobile assoggettato a TASI adibito ad abitazione principale o pertinenza dell'abitazione, versa la TASI per intero in ragione della percentuale di possesso dell'immobile applicando alla relativa base imponibile la aliquota prevista per la categoria di appartenenza dell'immobile.

6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 56 Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui al capo II del presente regolamento.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

-per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

-per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42/2004.

3. Le riduzioni di cui al presente comma non sono cumulabili.

Art.57 Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.

3. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 58

Interventi a favore dei soggetti in condizione di grave disagio economico

1. I soggetti che versino in condizione di grave disagio economico potranno richiedere ai servizi sociali del Comune una attestazione dello stato di indigenza in cui versano, da allegare ad apposita istanza per il riconoscimento di una speciale esenzione dal versamento della TASI. L'istanza di esenzione corredata della certificazione suddetta deve essere presentata al soggetto gestore del tributo entro il 31 gennaio dell'anno a fronte del quale si vuole ottenere la agevolazione.